Am: TORETO C. MATRA Piatza (Selphi, 72 78100 L.E.C.G.E TWL 0802.240064

PERLI Studio Legale

C.F.: PRLFNC54R28L840C 20122 Milano - Gallerin San Babila 4/a tel. 02/796929 - fax 02/796909

posta elettronica: segreteria@studiolegaleperli.it
posta elettronica certificata: francesco.perli@milano.pecavvocati.it



FROT. Nº

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE

- Sezione I -

- ricorrente -

Nel ricorso r.g. n. 45/2009 proposto da:

- ILVA s.p.a, con gli avvocati Francesco Perli del foro di Milano e_5 MAG 2014

Roberto Marra del foro di Lecce;

contro

- MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E

DEL MARE, con l'avvocatura distrettuale di Stato;

- resistente -

nonchè nei confronti di

- COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;
- COMUNE DI STATTE, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;
- PROVINCIA DI TARANTO, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito;
- REGIONE PUGLIA, con l'avv. Luca Alberto Clarizio;
- A.R.P.A.-PUGLIA, con l'avv. Laura Marasco;
- APAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;
- ASL TARANTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;
- COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIEN-

PERLI Studio Legale Milano

di precise informazioni sulle condizioni di inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le attività da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione" la qualifica di area fortemente inquinata alle aree di ILVA, senza alcuna analisi effettiva e solo in dipendenza della loro utilizzazione industriale.

Sulla base della completa assenza di qualsiasi indicatore che evidenzi una situazione di criticità ambientale per le aree in questione ed anzi, in presenza di concrete analisi che hanno escluso per dette aree ogni contaminazione, gli impugnati provvedimenti hanno imposto ed impongono ad ILVA di considerare e trattare i terreni di scavo come fossero inquinati (punto 3), interferiscono sulle soluzioni progettuali (punti 1 e 2), impongono prescrizioni tecniche proposte dall'Arpa Veneto per gli interventi a Marghera e, oltretutto, cogenti solo per le imprese che hanno volontariamente aderito all'Accordo di Programma per la Chimica, costringono a prescrizioni che non hanno alcun fondamento normativo in violazione dell'art. 23 Cost., nonostante che ILVA, come dimostrano i criteri di cui alla lettera a/e della propria nota 26.09.2008 (ns. doc. 48), abbia già autonomamente assunto adeguati criteri precauzionali.

La società ILVA s.p.a. in persona del Commissario Straordinario dott.

Enrico Bondi, rappresentata in giudizio dagli avv.ti Francesco Perli e

Roberto Marra, insiste per l'accoglimento del presente ricorso.

Con osservanza.

Milano - Lecce, 03.05.2014

PERLI Studio Legale Milano

Avv. Roberto Marra

Avv. Francesco Perli

Jun Prohi